

## Sentenza della Corte costituzionale n. 177/2018.

**Materia:** energia.

**Parametri invocati:** articoli 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), e all'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rimettente:** Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

**Oggetto:** articolo 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Campania 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016).

**Esito:** illegittimità costituzionale e inammissibilità.

In seguito al mancato accoglimento, da parte della Regione, di due istanze di autorizzazione della costruzione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 3 e 4, della l.r. 6/2016, che prevedono la sospensione, rispettivamente, del rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici e dell'autorizzazione regionale per impianti di produzione energetica con utilizzo di biomasse, fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle deliberazioni attuative previste dal predetto articolo 15. La moratoria configurata dalle norme in esame contrasta, a parere del TAR, con il principio fondamentale, espresso dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, che prevede un termine massimo non superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, per la conclusione del procedimento autorizzatorio. Le norme censurate contrasterebbero, inoltre, con il principio sancito, sin dal 2001, dalla normativa europea, secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad assumere le misure idonee ad assicurare che le procedure di autorizzazione di impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili "*siano semplificate e accelerate*", nonché, conseguentemente, con l'articolo 117, primo comma, Cost.. Infine, l'articolo 15, commi 3 e 4, della l.r. Campania 6/2016 violerebbe gli articoli 97 e 41 Cost., in quanto la sospensione del potere autorizzatorio relativo a un'attività non solo consentita, ma anche promossa e incentivata dall'ordinamento statale ed europeo, colliderebbe con il principio del buon andamento dell'amministrazione, costituendo un grave ostacolo all'iniziativa economica nel campo della produzione energetica da fonti rinnovabili.

La Corte ha respinto, preliminarmente, ritenendola ininfluenza, la richiesta, formulata dalla Regione Campania, di un riesame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce dello *ius superveniens* rappresentato dall'articolo 1, comma 59, della legge della Regione Campania 31 marzo

2017, n. 10 (Collegato alla stabilità regionale per il 2017). Inoltre, ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4, della l.r. Campania 6/2016, relativo alla produzione di energia con utilizzo di biomasse, in quanto il giudizio promosso dinanzi al TAR riguarda esclusivamente impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica. Risultano, invece, fondate, in riferimento a tutti i parametri richiamati, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, della predetta l.r. 6/2016. Innanzitutto, con riguardo alle censure sollevate in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost., la previsione della sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici sul territorio regionale produce un effetto dilatorio che contravviene al principio fondamentale espresso dall'articolo 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 (sentenze n. 192 del 2011, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006). La Corte ricorda che la disciplina del regime abilitativo degli impianti di energia da fonti rinnovabili rientra, oltre che nella materia *"tutela dell'ambiente"*, anche nella competenza legislativa concorrente, in quanto riconducibile alla materia *"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"* (di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost.), i cui principi fondamentali sono dettati anche dal d.lgs. 387/2003 e, in particolare, dall'articolo 12 (cfr., *ex multis*, la sentenza n. 14 del 2018), comma 4, che garantisce, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, *"la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"* (sentenza n. 156 del 2016). Inoltre, secondo la Corte, la norma impugnata contrasta con l'articolo 117, primo comma, Cost. anche per il sostanziale conflitto con la prescrizione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE. La Corte evidenzia, in linea con il Giudice rimettente, che, nel tempo, prima con la direttiva 2001/77/CE, concernente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e, successivamente, con la direttiva 2009/28/CE, attuata con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), la normativa europea ha richiesto agli Stati membri regole certe, trasparenti e non discriminatorie, tali da semplificare i procedimenti autorizzatori, orientando le scelte degli operatori economici. La sospensione disposta in via generale dalla disposizione censurata contrasta, pertanto, sia con le norme di principio della normativa statale in materia di *"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"* sia con le predette norme europee, che non ammettono condizionamenti o sospensioni, seppure giustificati da una valutazione ponderata dell'esigenza di tutela ambientale e del territorio, valutazione che deve, invero, essere presa in considerazione nel contesto procedimentale dell'autorizzazione unica. Risulta, altresì, fondata la censura sollevata in riferimento all'articolo 97 Cost., in quanto la sospensione del rilascio dell'autorizzazione unica blocca il procedimento amministrativo finalizzato a valutare, in maniera adeguata e trasparente, gli *"interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (...) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità"*, rendendo più difficile l'attuazione dei principi sia di imparzialità che di buon andamento dell'amministrazione, di cui al medesimo articolo 97 Cost. (sentenza n. 69 del 2018). In altre parole, la Corte precisa che *"l'esigenza della Regione di assicurarsi gli spazi deliberativi di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, della legge reg. Campania n. 6 del 2016, è stata fatta valere al di fuori degli schemi procedurali tipizzati dal legislatore competente e sostanzialmente si è tradotta, per il periodo della prevista moratoria, in una sottrazione dell'intero territorio regionale alla costruzione e all'esercizio di impianti eolici"*, in contrasto con quanto affermato in precedenza dalla medesima Corte con riguardo al margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare *"le aree e i siti non idonei"* all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, e del paragrafo 17 delle linee guida, che non permettono alle Regioni di prescrivere limiti generali, validi sull'intero territorio regionale, in contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea (sentenza n. 13 del 2014). Infine, la Corte ha ritenuto

fondata anche la censura riferita all'articolo 41 Cost., in quanto la previsione della sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici ha alterato il contesto normativo esistente al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione unica, caratterizzato da una tempistica certa, celere e pienamente conoscibile, da parte dell'istante, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione.